Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

A.P. n. 30/2018

Chiasso, 26 febbraio 2018
Ris. mun. 203 / 20 febbraio 2018

Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE DISCIPLINANTE L'ACCESSO DEL PUBBLICO, DELLE SCOLARESCHE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AGLI IMPIANTI BALNEARI COMUNALI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati gli artt. 179 e 192 LOC, emana la seguente ordinanza.

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – SCOPO

La presente ordinanza disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive, come pure l'attività di insegnamento del nuoto, a tutte le piscine comunali; l'impianto è provvisto di una vasca olimpionica di 50 metri, di una vasca quadrata di 18 metri, di una vasca rotonda munita di scivolo e di un'ulteriore per i più piccoli.
Chiunque accede agli impianti balneari, accetta i contenuti della presente ordinanza.

ART. 2 – ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura al pubblico delle piscine sono decisi dal Municipio.
L'uscita dalle vasche deve avvenire 20 minuti prima dell'orario di chiusura ufficiale della struttura.

ART. 3 – COMPORTAMENTO

3.1 Agli utenti della piscina è richiesto un comportamento corretto, rispettoso degli altri utenti e delle più elementari norme di igiene.

3.2 Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle tavole indicative e alle istruzioni del personale di sorveglianza, il quale in caso di necessità può espellere i trasgressori, richiedendo se del caso l'intervento della Polizia comunale.

3.3 I genitori hanno l'obbligo di sorvegliare costantemente i propri figli.

ART. 4 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

4.1 La vasca olimpionica è riservata ai nuotatori; quella quadrata è accessibile a tutti gli utenti, mentre quella rotonda è riservata ai più piccoli e ai non nuotatori.

4.2 I bagnanti che fanno uso dei trampolini sono responsabili di qualsiasi danno arrecato a terzi; prima di tuffarsi devono accertarsi di non mettere in pericolo l' incolumità di terzi.

4.3 Il personale della piscina è autorizzato a riservare corsie per scuole, gruppi o associazioni e a limitarne l'uso agli altri bagnanti.

ART. 5 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

5.1 L'accesso agli impianti non è consentito a persone affette da malattie della pelle, infettive, contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate o con bende o cerotti.

5.2 Non è ammesso circolare all'interno del perimetro degli impianti balneari con biciclette, skate, pattini, trottinettes, ecc..

ART. 6 – DIVIETI

In particolare è vietato:

- fumare in tutta l'area delle vasche;
- l'uso di radio e altri apparecchi di riproduzione del suono;
- accedere alle docce o alle piscine con le scarpe ai piedi;
- effettuare operazioni di toilette personale, anche nei servizi e nelle docce;
- masticare gomma in tutta la struttura;
- accedere alla struttura con animali domestici;
- tuffarsi con rincorsa o dai bordi delle vasche;
- intralciare il regolare flusso dei nuotatori intersecando le corsie;
- correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violenti, che possono causare danni a persone o a cose;
- in acqua l'uso di pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili, quali materassini o simili;
- immergersi con attrezzature per il respiro artificiale;
- giocare a palla sull'area verde attorno alle piscine, quando esiste un apposito spazio destinato allo scopo.

ART. 7 – OBBLIGHI

È obbligatorio:

- l'uso del costume da bagno e della cuffia in tutte le vasche, niente di più e niente di meno; per i più piccoli è richiesto il pannolino impermeabile;
- fare la doccia prima di entrare in piscina;
- prima e dopo il bagno procedere alla disinfezione dei piedi utilizzando gli appositi apparecchi.

ART. 8 – BAMBINI

I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 16 anni compiuti.

ART. 9 – VALORI E RESPONSABILITÀ

9.1 Oggetti di valore non devono essere lasciati negli spogliatoi.

9.2 Il proprietario degli impianti non è responsabile per danni o furti dovuti all'azione di terzi.

9.3 Oggetti trovati sono da consegnare alla cassa.

ART. 10 – AFFLUENZA

Il Municipio può decretare che al sabato e nei giorni festivi l'accesso agli impianti sia riservato unicamente ai possessori di tessere e abbonamenti, nonché ai cittadini di Chiasso con documento di legittimazione valido.

CAPITOLO 2: SCOLARESCHE E SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 11 – PRINCIPIO

La piscina coperta è messa a disposizione di scolaresche e società sportive alle condizioni indicate nelle norme del presente capitolo.

ART. 12 – RESPONSABILE

12.1 L'insegnante, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo dal momento dell'entrata fino a quello dell'uscita dall'impianto.

12.2 Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite ai capitoli che precedono.

12.3 L'entrata nello stabile deve avvenire in gruppo, alla presenza del responsabile.

ART. 13 – ACCOMPAGNATORI E MONITORI

13.1 Il numero minimo di accompagnatori o monitori responsabili deve essere di un' unità ogni 12 persone.

13.2 Almeno uno degli accompagnatori o dei monitori deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.

13.3 Al termine delle lezioni o degli allenamenti essi sono tenuti a riordinare il materiale utilizzato.

ART. 14 – RISERVAZIONE DEGLI SPAZI D'ACQUA

14.1 La riservazione degli spazi compete al Dicastero Sport.

14.2 La riservazione annuale va richiesta per iscritto al Dicastero Sport, con copia al responsabile della struttura, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

CAPITOLO 3: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – PROVVEDIMENTI

15.1 Il Municipio sanziona i trasgressori della presente ordinanza secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale, riservandosi di chiedere la rifusione di eventuali danni.

15.2 Il Municipio può vietare l'accesso alla piscina a chi non ottempera ai disposti della presente ordinanza.

ART. 16 – INFRAZIONI

16.1 Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della presente ordinanza.

16.2 Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

ART. 17 – ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt 208 e segg. LOC e 44 RALOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: il Segretario:

COMUNE DI CHIASSO

Bruno Arrigoni Umberto Balzaretti

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 1. marzo al 1. aprile 2018.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.